

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 9.11.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

**ADMAIORA**

Editrice

**Schema: espropriazione mobiliare alla luce delle riforme 2015-2016 (pignoramento)**

Estratto da

SPINA

**La Nuova Esecuzione.**


**II Edizione**

**Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 (con schemi,  
tabelle e formule).**

**LNPC Libri, Milano, 2016,**

ISBN:9788822827937

(volume gratuito in formato e-book)



Si propone di seguito lo schema riassuntivo dell'iter procedimentale (in generale) dell'espropriazione mobiliare (pignoramento), con evidenziate le novità normative inserite al riguardo nell'ultimo biennio (in nero sono scritte quelle inserite con la riforma del 2015, in rosso quelle inserite ad opera della riforma del 2016).

Tutte le norme citate sono consultabili in [Codice di procedura civile, La Nuova Procedura Civile, 2016](#).

Per approfondimenti si rimanda a [Spina, La Nuova Esecuzione \(II Edizione\), LNPC Libri, Milano, 2016](#).

**Pignoramento**  
(espropriazione mobiliare  
presso il debitore)

**NOTE**

Con riferimento all'**espropriazione forzata in generale** si segnalano le seguenti recenti modifiche:

- art. 490 c.p.c. (**Pubblicità degli avvisi**) ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015;
- **art. 492 c.p.c. (Forma del pignoramento) novellato dal d.l. 59/2016** (con riferimento ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore dell'attesa legge di conversione l'atto dovrà contenere altresì l'avvertimento che, **a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile**).
- art. 492-bis. (**Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**) novellato dal del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 da integrarsi, tra l'altro, con il **nuovo art. 155-sexies disp. att. c.p.c. novellato dal d.l. 59/2016**;
- altre modifiche ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 (tra cui la **conversione rateale del pignoramento** di cui all'art. 495 c.p.c. e la **cessazione dell'efficacia del pignoramento** di cui all'art. 495 c.p.c.);
- **modifica dell'art. 503 c.p.c. ad opera del d.l. 59/2016** in tema di **modi della vendita forzata**, con inserimento del riferimento, in tema di valutazione del giudice sul prezzo dei beni mobili ai fini di disporre l'incanto, agli artt. 518 e 540-bis c.p.c.

NOTE

- Riferimento normativo: artt. 513-521-bis c.p.c. (capo II - Dell'**espropriazione mobiliare presso il debitore** - Sezione I; **Del pignoramento**).
- Tra le **altre recenti modifiche** alla disciplina del pignoramento si ricorda:
  - o il nuovo art. 514 c.p.c.: impignorabili gli animali da compagnia;
  - o il nuovo art. 521-bis c.p.c., in tema di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

L'**ufficiale giudiziario** consegna al creditore:

- il processo verbale;
- il titolo esecutivo;
- il precetto.

**entro 15 gg.**

(pena la perdita di efficacia del pignoramento)

**Il creditore deve depositare in cancelleria:**

- nota di iscrizione a ruolo;
- copie conformi degli atti di cui sopra.

NOTE

Il d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che tale nuova disposizione (art. 518 c.p.c.) si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

**Custodia dei mobili pignorati** (artt. 520 e ss. c.p.c.)  
**Intervento dei creditori** (artt. 595 e ss. c.p.c.)

decorso il termine dilatorio ex art. 501; in linea generale 10 gg.  
dal pignoramento

**Istanza di assegnazione o di vendita**  
(art. 529 c.p.c.)

Il giudice **fissa con decreto l'udienza** alla quale il **creditore pignorante**, i **creditori intervenuti**, il **debitore** ed eventualmente gli **altri interessati** debbono comparire davanti a lui (art. 485 c.p.c.).

**Udienza per l'audizione delle parti**